ORDINAMENTO DELLE CATEGORIE DI PERSONALE SANITARIO ADDETTO AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA NON APPARTENENTI AI RUOLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Art. 39-bis

Indennità di servizio penitenziario

A decorrere dal 1› gennaio 1991, ai medici, ai farmacisti ed ai veterinari incaricati, oltre alle indennita' previste dall'articolo 39, spetta una indennita' di servizio penitenziario nella misura mensile lorda di L. 150.000. Ai dirigenti sanitari tale indennita' spetta nella misura mensile lorda di L. 200.000. L'indennita' di cui al comma 1 e' aumentata del 2,50 per cento al compimento di ciascun biennio di permanenza nell'incarico ed e' pensionabile limitatamente al 50 per cento. 3. La quota pensionabile e' corrisposta anche con la tredicesima mensilita'

Versione in vigore dal 12 febbraio 1991, tuttora in vigore · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria
Estremi	Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Titolo	I — Personale sanitario incaricato
Capo	I — Medici incaricati
Sezione	6 — Trattamento economico e previdenziale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-categorie-di-personale-sanitario-addetto-agli/art-39-bis-indennita-di-servizio-penitenziario

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it